



LICEO STATALE “REGINA MARGHERITA”

Scienze Umane – Linguistico – Scientifico

Liceo delle Scienze Umane; Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale

Liceo Linguistico; Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate

Via Cuomo n.6 84122 SALERNO; Tel.: 089224887; fax: 089250588

Cod. mecc. SAPM050003; C. F. 80027420654

e-mail: sapm050003@istruzione.it; PEC: sapm050003@pec.istruzione.it; www.liceoreginamargheritasalerno.it

Approvato dall’Istituto- Delibera n.5 in data 18 novembre 2014

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Titolare del trattamento dei dati personali
Dirigente scolastico Dott. ssa Virginia Loddo

REVISIONE	DATA	MOTIVO	APPROVATO
Regolamento sistema videosorveglianza	18 novembre 2014	Adeguamento normativo	SI

Indice

Quadro Normativo -Trattamento dei dati personali-Protezione-	
Introduzione	
Art. 1. Definizioni specifiche	
Art. 2. Definizioni D.Lgs. n. 196/03	
TITOLO II - Principi e Finalità	
Art. 3. Principio di Liceità	
Art. 4. Principio di Necessità	
Art. 5. Principio di Proporzionalità	
Art. 6. Principio di Finalità	
TITOLO III - Soggetti	
Art. 7. Responsabili	
Art. 8. Incaricati	

TITOLO IV - Modalità documentazione, acquisizione e conservazione dei dati	
Art. 9. Documentazione delle scelte e motivazioni	
Art. 10. Risoluzione, angolatura e panoramica delle riprese	
Art. 11. Informativa	
Art. 12. Videosorveglianza senza registrazione (Videocontrollo)	
Art. 13. Videocitofoni	
Art. 14. Videosorveglianza con registrazione delle immagini	
TITOLO V - Misure di sicurezza e gestione dei supporti	
Art. 15. Conservazione delle registrazioni	
Art. 16. Centrali di Videosorveglianza - Accesso	
TITOLO VI - Disciplina di settori specifici	
Art. 17. Luoghi di lavoro	
Art. 18. Luoghi di cura	
TITOLO VII - Diritti degli interessati	
Art. 19. Diritti degli interessati	
TITOLO VIII - Prescrizioni e divieti	
Art. 20. Prescrizioni	
Art. 21. Divieti	
Art. 22. Nuove installazioni	
ALLEGATO n. I	

QUADRO NORMATIVO

Trattamento dei Dati Personali-Protezione

- **Convenzione del Consiglio d'Europa n°108/81-Trattamento Automatizzato dei Dati**
- **Direttiva Comunitaria 95/46-Tutela delle Persone Fisiche-Libera circolazione dei Dati-Regolamentazione dei "Diritti" degli Interessati e "Obblighi" del Titolare del Trattamento dei Dati**
- **Legge 675/96-Attuazione della D. C. 95/46**
- **D. LGS. 30 giugno 2003 n°196-Codice Privacy-Diritto alla Protezione dei Dati Personali**
- **Provvedimento Generale 29 aprile 2004-Mantenimento del necessario equilibrio tra esigenze di Sicurezza e Protezione della Privacy**
- **Provvedimento in materia di Videosorveglianza 8 aprile 2010**

Introduzione e ambito di applicazione

Il presente REGOLAMENTO disciplina e documenta l'esercizio del Sistema di Videosorveglianza gestito presso l'Istituto LICEO STATALE "Regina Margherita" in conformità al D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nonché nel rispetto del "Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010", emanato dal Garante della tutela dei dati personali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010. La raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini configura un trattamento di dati personali. È considerato dato personale, infatti, qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione.

Il sistema di videosorveglianza impiegato presso l'Istituto è gestito nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla tutela dei dati personali. Inoltre, la sua installazione garantisce il diritto dello studente alla riservatezza. Sono altresì garantiti i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento dei dati rilevati e acquisiti tramite le registrazioni. Il sistema è stato installato seguendo il principio di necessità, mediante un'attenta configurazione del sistema informativo e dei programmi informatici, col fine di ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali, prevedendo opportune cautele al fine di assicurare l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione e al loro diritto all'educazione. Nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, sarà limitato l'angolo visuale delle riprese evitando immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, onde evitare la ripresa dei tratti somatici delle persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione. L'istituto garantisce che le immagini non siano in alcun modo impiegate come strumenti di sorveglianza a distanza dei docenti, del personale ATA, degli studenti e di altri utenti, sia riguardo alle attività da essi esercitate all'interno dell'istituto, sia con riferimento alle abitudini personali. Il Sistema di Videosorveglianza è finalizzato a garantire la tutela dell'edificio e dei beni scolastici da atti vandalici.

Visto che le nuove tecnologie rendono una sempre più alta qualità audio/video e visto i costi sempre più contenuti, si è verificato un aumento esponenziale di installazioni di sistemi per la videosorveglianza e/o videocontrollo. Tale fenomeno ha indotto il Garante della Privacy ad emanare un Provvedimento con le direttive che regolamentano l'utilizzo di tali sistemi.

Considerato che a distanza di sei anni dall'ultima versione, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha varato le nuove regole alle quali soggetti pubblici e privati dovranno conformarsi per installare telecamere e sistemi di videosorveglianza, un aggiornamento indotto sia dal forte aumento di sistemi di videosorveglianza, anche in ambiti sinora mai toccati, ma anche in considerazione dei numerosi interventi legislativi introdotti nella seconda parte dell'ultimo decennio.

Considerato che il Garante della Privacy ha previsto che si è reso necessario non solo alla luce dell'aumento massiccio di sistemi di videosorveglianza per diverse finalità (prevenzione, accertamento e repressione dei reati, sicurezza pubblica, tutela della proprietà privata, controllo stradale et similia), ma anche in considerazione dei numerosi interventi legislativi adottati in materia come quelli recenti, che hanno attribuito ai sindaci e ai comuni, specifiche competenze in materia di incolumità

pubblica e di sicurezza urbana così come le norme, anche regionali, che hanno incentivato l'uso delle telecamere.,

*Visto che il Garante della privacy ha previsto che è ammessa l'installazione di telecamere per la tutela contro gli atti vandalici, con riprese delimitate alle sole aree interessate e negli orari di chiusura (la salvaguardia della privacy degli studenti e del personale continua a rimanere prioritario), viene redatto il **Regolamento per la videosorveglianza** per garantire la riservatezza atta a tutelare il pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità della Persona, attuando quanto previsto dalle leggi e dalle norme vigenti in materia di protezione dell'identità e dei dati personali (art.2, comma 2, del Codice).*

Considerato che nel Liceo "Regina Margherita", è stato progettato e collaudato nel mese di settembre un impianto di videosorveglianza finanziato dai fondi FESR "Laboratori ed agenda digitale " – Obiettivo/A.Azione A-2 FESR06-POR-CAMPANIA- 2012-652, per il quale, nel rispetto della normativa, occorre procedere alla stesura del Regolamento, il Consiglio d'Istituto in data 18 novembre 2014 emana il seguente **Regolamento per la videosorveglianza** che verrà pubblicato sul sito web della scuola ed all'albo della sede del Liceo Statale "Regina Margherita", in via Cuomo n. 6 di Salerno (SA).

TITOLO I — Descrizione.

Art. 1. Definizioni specifiche.

1. Videosorveglianza: sistema o dispositivo che permette la visione e la registrazione su supporti singoli, abbinati ad altre fonti o conservati in banche di dati di immagini di aree o zone delimitate;
2. Centrale di Videosorveglianza: sistema centrale dove sono convogliate ed eventualmente registrate tutte le riprese effettuate dai dispositivi periferici.

Art. 2. Definizioni D.Lgs. n.196/03.

1. Trattamento: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.
2. Dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.
3. Dati identificativi: i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato.
4. Dati sensibili: i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
5. Dati giudiziari: i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.
6. Titolare: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza.
7. Responsabile: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali.
8. Incaricati: le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile.
9. Interessato: la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali.
10. Comunicazione: il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato (dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati), in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
11. Diffusione: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

12. Dato anonimo: il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.
13. Blocco: la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento.
14. Banca di dati: qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti
15. Garante: l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675;
16. Comunicazione elettronica: ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile.
17. Reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato.
18. Rete pubblica di comunicazioni: una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico.
19. Servizio di comunicazione elettronica: i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002.
20. Dati relativi all'ubicazione: ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico.
21. Misure minime: il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 31.
22. Strumenti elettronici: gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento.
23. Sistema Informativo: l'insieme di dispositivi, programmi ed infrastruttura di rete;
24. Autenticazione informatica: l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità.
25. Credenziali di autenticazione: i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica.
26. Parola chiave: componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica.
27. Profilo di autorizzazione: l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti.
28. Sistema di autorizzazione: l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati

TITOLO II - Principi e Finalità

Art. 3. Principio di Liceità.

1. Ai Sensi del D.Lgs. n.196/03 (Codice Privacy), il LICEO STATALE "Regina Margherita" effettua il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza per la tutela dell'edificio e dei beni scolastici esclusivamente negli orari di chiusura dell'Istituto
2. Il **LICEO STATALE "Regina Margherita"** si riserva altresì di trattare i dati tramite sistemi di videosorveglianza, quale misura complementare ai fini della Tutela della sicurezza all'interno e all'esterno delle singole strutture.
3. La videosorveglianza avverrà nel rispetto, oltre che della disciplina di protezione dei dati, di quanto prescritto dalle vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è

riconosciuta analoga tutela ed infine dalle norme del codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.

4. Il **LICEO STATALE “Regina Margherita”** effettuerà il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza tenendo presenti le norme riguardanti la tutela dei lavoratori ai sensi della Legge n. 300/1970.

Art. 4. Principio di Necessità.

1. Al trattamento dei dati attraverso sistemi di Videosorveglianza è applicato il principio di necessità, pertanto qualsiasi trattamento non conforme a questo principio è da ritenersi illecito (artt. 3 e 11, comma 1, lett. a), del Codice Privacy
- 2.
3. Il sistema a supporto degli impianti di Videosorveglianza sono conformati in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi
- 4.
5. L'impianto di Videosorveglianza è conformato in modo da non permettere l'identificazione dell'interessato.
6. L'eventuale registrazione di dati personali non necessari deve essere cancellata e i relativi supporti distrutti.

Art. 5. Principio di Proporzionalità.

1. L'installazione di un sistema di controllo sarà proporzionato all'effettivo grado di rischio presente nell'area.
2. Il Titolare del trattamento valuterà in modo obiettivo se l'utilizzazione ipotizzata sia in concreto realmente proporzionata agli scopi prefissi e legittimamente perseguibili (art. 11, comma 1, lett. d) del Codice Privacy.
3. L'impianto di Videosorveglianza può essere attivato solo quando altre misure, come controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi e abilitazioni agli ingressi sono state ritenute insufficienti o inattuabili.
4. È vietata l'installazione di telecamere non funzionanti anche qualora non comporti trattamento di dati personali.

Art. 6. Principio di Finalità.

1. 1. Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 1 i, comma 1, lett. b), del Codice Privacy.
2. 2. Il Titolare del trattamento dovrà comunicare nell'informativa le finalità perseguite dall'installazione di impianti di Videosorveglianza. L'informativa, basata sul modello predisposto dal Garante, deve essere chiaramente conoscibile e visibile da parte degli interessati.

TITOLO III — Soggetti.

Art. 7. Responsabili

Il Titolare del trattamento dei dati rilevati con il Sistema di Videosorveglianza è l'Istituto LICEO STATALE “Regina Margherita”, rappresentato dal Dirigente Scolastico, dott.ssa Virginia Loddo, con sede in via Cuomo nr 6, Salerno (SA). Il Titolare del trattamento ha il compito di vigilare sull'utilizzo del sistema di videosorveglianza e sul trattamento delle immagini in conformità agli scopi perseguiti e alle disposizioni di legge. Il Titolare del trattamento può nominare uno o più Responsabili del trattamento dei dati quale funzionario responsabile delle operazioni relative al trattamento dei dati rilevati e conservati nel corso dell'attività di videosorveglianza e gli operatori che possono accedere con limitazioni di seguito indicate, alla postazione video. Il Responsabile deve essere scelto tra i soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità fornisca idonee garanzie del pieno rispetto delle disposizioni di legge in materia e del presente Regolamento. I compiti affidati al Responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto dal Titolare del Trattamento dei dati. Il responsabile vigila sulla conservazione delle immagini e sulla loro distruzione al termine del periodo previsto per la conservazione delle stesse e assicura l'esercizio del diritto di accesso ai dati da parte dell'interessato o delle autorità competenti. Il Responsabile del trattamento deve designare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, in particolare stabilendo le modalità di accesso alle postazioni di controllo, a quelle di accesso alle modalità di conservazione dei supporti contenenti le immagini registrate, nonché quelle di utilizzo delle credenziali di accesso, individuando diversi livelli in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo incaricato. Il Responsabile del trattamento individua e nomina gli incaricati del trattamento dei dati

personali tra i dipendenti dell'Istituto, in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza. Il responsabile può altresì nominare quali incaricati del trattamento anche altri operatori o collaboratori esterni che, in ragione del proprio servizio e dell'attività svolta per l'Istituto, siano legittimati ad accedere ai dati del sistema di videosorveglianza (ad esempio gli addetti alla manutenzione dei sistemi). Gli incaricati, designati con apposito atto di nomina in cui sono definiti precisi compiti, devono trattare i dati personali ai quali hanno accesso attendendosi scrupolosamente alle istruzioni del responsabile, che vigila sulla loro corretta osservanza. Ad ogni incaricato vengono assegnate le credenziali ed uno specifico livello di accesso al sistema e sono istruiti al corretto uso del sistema, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento. In effetti:

1. I Responsabili del trattamento dei dati sono anche responsabili per quanto riguarda Videosorveglianza.
2. I Responsabili delle Unità Operative nell'ambito delle quali insistono impianti di Videosorveglianza sono anche Responsabili del relativo trattamento dei dati.
3. Essi provvedono alla nomina di un numero ristretto di incaricati che sono preposti all'utilizzo, alla gestione e alla manutenzione dei sistemi di Videosorveglianza, alla conservazione e distruzione dei supporti di memorizzazione delle riprese.
4. I Responsabili provvedono ad iniziative periodiche di formazione e aggiornamento degli incaricati con particolare riferimento ad eventuali modifiche nelle modalità di utilizzo dei sistemi.
5. L'utilizzo di personale esterno per la gestione e la manutenzione dei sistemi di Videosorveglianza e/o Video controllo segue le norme relative alla nomina quali responsabili esterni del trattamento previste dal Regolamento Privacy Zonale.

Art. 8. Incaricati.

1. I. La nomina degli Incaricati al trattamento dei dati conterrà nell'oggetto lo specifico riferimento alle attività di utilizzo, gestione e manutenzione dei sistemi di Videosorveglianza nonché conservazione e distruzione dei supporti di memorizzazione delle riprese.
2. A prescindere dall'oggetto dell'incarico, è fatto divieto agli incaricati preposti la visione delle registrazioni, a meno che non ricorrano esigenze di difesa di un diritto, di riscontro ad una istanza di accesso oppure di collaborazione con la competente autorità o polizia giudiziaria.

TITOLO IV – Modalità di documentazione, acquisizione e conservazione dei dati.

Art. 9. Documentazione delle scelte e motivazioni.

1. Il Titolare documenta e motiva l'installazione degli impianti di Videosorveglianza nel Documento programmatico sulla sicurezza dei dati personali (DPS), inoltre allega al DPS l'elenco dei dispositivi, degli apparati, delle postazioni di controllo e il loro relativo posizionamento.

Art. 10. Risoluzione, angolatura e panoramica delle riprese.

1. La risoluzione delle immagini riprese tramite impianti di Videosorveglianza è regolata in modo da evitare il riconoscimento diretto dei soggetti ripresi.
2. Al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), l'angolatura e la panoramica delle riprese deve essere effettuata con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere (spazi di esclusiva pertinenza zonale) evitando aree comuni o antistanti l'abitazione di altri condomini.

Art. 11. Informativa.

1. Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata tramite apposita informativa.
2. Il LICEO STATALE "Regina Margherita" adotta il modello di informativa standard previsto dall'Autorità Garante per la Privacy che si allega al presente Regolamento nel formato specifico per la videosorveglianza.
3. L'informativa deve essere collocata nelle immediate vicinanze dei luoghi ripresi, deve avere un formato ed una dimensione che ne permetta un'agevole leggibilità e un posizionamento tale da essere chiaramente visibile agli interessati.

Art. 12. Videocitofoni

1. Si applicano all'installazione di Videocitofoni (anche collegati via Web o rete locale) tutte le regole previste per la Videosorveglianza.

Art. 13. Videosorveglianza con registrazione delle immagini.

1. Si Applicano all'installazione dei sistemi di Videosorveglianza tutte le regole previste per il Videocontrollo.

2. In applicazione del principio di proporzionalità, la conservazione temporanea dei dati deve essere commisurata al grado di indispensabilità e per il solo tempo necessario a raggiungere la finalità perseguita.

TITOLO V - Misure di sicurezza e gestione dei supporti.

Art. 14. Conservazione delle registrazioni.

1. La conservazione sarà limitata alle quarantotto ore successive alla rilevazione a meno di ulteriori esigenze in relazione a festività o chiusura delle strutture zonali.
2. Su specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria, la conservazione delle immagini e le modalità di ripresa potranno subire eccezioni al presente Regolamento.
3. Per eventuali esigenze tecniche o per la particolare rischiosità dell'attività svolta è ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati, che non può comunque superare la settimana.
4. I supporti di memorizzazione delle riprese contenenti dati sensibili devono essere opportunamente codificati senza ulteriori indicazioni di nominativi o di date.
5. È conservato a cura del Responsabile l'elenco di decodifica.
6. I supporti non più utilizzati devono essere distrutti prima di essere cestinati.

Art. 15. Centrale di Videosorveglianza — Accesso.

L'accesso alla Centrale in cui avviene la visualizzazione delle immagini (ove è posizionato il monitor) è consentito solamente al Responsabile del Trattamento, nonché agli incaricati, interni o esterni, per l'esercizio delle attività oggetto dell'incarico.

Operatori addetti alla manutenzione. Possono essere autorizzati all'accesso soltanto i soggetti che devono provvedere a operazioni di manutenzione sugli impianti e nel locale ove questi sono collocati, nonché ufficiali e agenti di polizia giudiziaria nell'ambito delle loro specifiche attività di indagine. Tali tecnici vengono nominativamente incaricati del trattamento e è fatto loro il divieto di asportare registrazioni o copie stampate delle immagini. Gli addetti alle manutenzioni possono accedere alle immagini solo se ciò si rende indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche. L'accesso è consentito solo per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento o per prestazioni strumentali agli stessi scopi. Gli incaricati e i preposti saranno dotati di credenziali personali di accesso al sistema. Le credenziali di accesso sono strettamente personali e non devono essere divulgate o cedute. I dati devono essere protetti da idonee misure di sicurezza conformi a quanto previsto dall'allegato B del Dlgs. n°196/2003. Le credenziali sono disattivate in caso di perdita della qualità che consente al responsabile, all'incaricato e al preposto l'accesso ai dati personali.

1. Le Centrali di Videosorveglianza sono posizionate in luoghi non facilmente accessibili e comunque controllati.
2. L'accesso/i sono sempre registrati.
3. I dispositivi di registrazione sono ulteriormente protetti da serratura.
4. I supporti di memorizzazione sono conservati in apposito armadio sotto chiave.

TITOLO VI — Disciplina di settori specifici.

Art. 16. Luoghi di lavoro.

1. Ai sensi dell'art. 4 Legge n. 300/1970 è vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
2. L'attività di videocontrollo e/o videosorveglianza è ammessa solo ed esclusivamente per finalità di sicurezza negli ambienti di lavoro e di tutela del lavoratore. L'installazione degli impianti dovrà essere concordata con la RSU e il Titolare ne motiva l'effettiva necessità nel documento di cui all'art.9.
3. La ripresa diretta del lavoratore deve essere evitata per quanto possibile.
4. L'installazione e l'utilizzo degli impianti di videocontrollo e/o videosorveglianza seguirà quanto previsto dal Titolo V - Misure di sicurezza e gestione dei supporti e dall'Art. 11 - Informativa del presente Regolamento.
5. E' inoltre inammissibile l'installazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all'attività lavorativa.

TITOLO VII - Diritti degli interessati (art. 7 D.Lgs. 196/03).

Art. 17. Diritti degli interessati.

1. Ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy, all'interessato è assicurato l'esercizio dei propri diritti, in particolare:
 - a) accedere ai dati che li riguardano;
 - b) verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento;
 - c) ottenere l'interruzione di un trattamento illecito.
2. Il LICEO STATALE "Regina Margherita" garantisce l'effettivo esercizio dei diritti dell'interessato, secondo le seguenti modalità:
 - a) l'interessato, previa verifica dell'identità ed entro le ventiquattro ore successive alla rilevazione, può richiedere per iscritto l'accesso alle registrazioni che lo riguardano. L'eventuale accesso a registrazioni riferite direttamente o indirettamente a terzi sarà oggetto di apposito bilanciamento degli interessi da parte del Responsabile della Unità Operativa;
 - b) la visione e l'estrazione delle rilevazioni è gratuita per l'interessato, qualora sia portatore di interessi. Laddove ne ricorrano le condizioni, previa richiesta motivata dall'interessato, e relativa valutazione dei motivi, da parte del titolare del trattamento dei dati, la richiesta può essere accolta.

TITOLO VIII - Prescrizioni e divieti.

Art. 18. Prescrizioni.

1. Il trattamento dei dati tramite sistemi di Videosorveglianza, le installazioni, le modalità organizzative e di gestione degli impianti seguiranno le norme del presente Regolamento.

Art. 19. Divieti.

1. Le operazioni non conformi al presente Regolamento, il trattamento illecito oppure non corretto dei dati, esporranno il Responsabile o l'Incaricato alle sanzioni amministrative, civili e penali previste dal Codice Privacy, nonché al regolamento emanato dal MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE con decreto n. 305 del 7 dicembre 2006.

Art. 20. Nuove installazioni.

1. Ogni nuovo impianto dovrà seguire quanto previsto dal presente Regolamento.

ALLEGATO n. 1

